



*Comitato Pari Opportunità ODCEC Torino in collaborazione con
Aidda - Federmanager Minerva – Gammadonna – Apid
con il Patrocinio di Regione Piemonte*



Concordato con continuità aziendale (art. 161 e 186-*bis* l.fall.)

a cura di
Patrizia Goffi

per il Comitato Pari Opportunità
dell'ODCEC di Torino

Torino, 14 marzo 2014




La gestione dell'impresa in crisi
L'analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici

Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011

1. Forme di Concordato

Sino ad oggi gli operatori, nell'affrontare la crisi d'impresa e nell'individuare possibili soluzioni concordatarie, potevano prospettare sostanzialmente due ipotesi tipiche:



2. Il contenuto del piano

- La scelta della continuità comporta che il piano debba contenere:
 - La descrizione analitica delle modalità e dei tempi dell'adempimento;
 - L'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa: *business plan* economico;
 - L'analitica indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura: *business plan* finanziario;
- La condizione legale per la continuità aziendale è la seguente:
 - la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

3. Il Contenuto della relazione del professionista

- La relazione deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
- La relazione deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; la comparazione dovrebbe essere fatta avendo riguardo all'alternativa liquidatoria, eventualmente concordataria

4. Ipotesi di Continuità aziendale

**CONTINUITA'
DIRETTA**


Tipica: tutela dei creditori concorsuali della *old legal entity in default (o bad company)*, nonché dei soci e dei creditori della *new legal entity in bonis (o good company)*

**CONTINUITA'
INDIRETTA**

Atipica: tutela esclusiva dei soci e dei creditori della *new legal entity in bonis (o good company)*


5. Le attività di monitoraggio

CONTINUITA' DIRETTA



Controllo diretto da parte del commissario giudiziale (verosimile non necessità del liquidatore giudiziale)

CONTINUITA' INDIRETTA



Cessione d'azienda: Strumenti contrattuali
Conferimento d'azienda:
Strumenti ad efficacia reale (previsione statutaria)
Strumenti ad efficacia obbligatoria: patti parasociali
Se la conferitaria è una s.r.l.: controllo del socio (art. 2476 c.c.)
Strumenti contrattuali (*follow up*): bilanci infrannuali (secondo OIC 6), *covenant*, ecc..

6. Gli strumenti di intervento (*cut off*)

CONTINUITA' DIRETTA



Controllo diretto del commissario giudiziale:

- Prima dell'omologazione: Revoca
- Dopo l'omologazione: Risoluzione
(legittimazione esclusiva dei creditori)

CONTINUITA' INDIRETTA



Controllo diretto del commissario giudiziale:

(a seconda se Cessione o Conferimento di azienda)

- Prima dell'omologazione: Revoca
- Dopo l'omologazione: Risoluzione

6. Ipotesi di revoca dell'ammissione

